



FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO

anno sportivo **2018-2019**

Ufficio Giudice Sportivo

Decisione n. GSP18010

Data: 26/09/2018

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 23/09/2018 relativo all'incontro (11691) di Campionato Nazionale Maschile Under 17 disputatosi a Caldaro (BZ) il 22/09/2018 tra SV Kaltern Caldaro U17 (042) e Pieve / Cortina U17 (029).

B) Precedenti:

C) Sanzione inflitta:

Squalifica per 1 giornate inflitte al giocatore **Bortolotti Riccardo** (società S.v. Kaltern Eishockey A.s.d. 042) ai sensi dell' Art.12.1.1 del Codice delle penalità per violazione della regola 123 del Regolamento Ufficiale di Gioco .

D) Motivazione:

Bortolotti Riccardo al minuto 31,33, veniva punito con una penalità minore più penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti) per avere caricato da tergo un giocatore avversario in prossimità della balaustra (regola 123 del Regol. Uff. di Gioco).

L' arbitro fa presente che il giocatore colpito rimaneva leggermente ferito ad un braccio, ma precisa altresì che tali conseguenze lesive non erano attribuibili alla condotta fallosa subita, ma allo scontro involontario con un terzo giocatore sopraggiunto nei pressi, successivamente all' episodio falloso.

Il giocatore ferito veniva quindi soccorso e trasportato, per le necessarie cure, all' ospedale, dove gli veniva riscontrato un taglio di ridotta entità.

Ciò premesso, attesa l' assenza di responsabilità del Bortolotti Riccardo per le conseguenze lesive patite dal giocatore avversario, già desumibile dalla lieve sanzione inflitagli dal direttore di gara sul campo, ritiene questo Giudice Sportivo di contenere la sanzione disciplinare in 1 (una) giornata di squalifica.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra S.v. Kaltern Eishockey A.s.d. (042).

Il Giudice Sportivo
Avv. Franco Biasi